

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione del Dipartimento
delle Entrate D. L. n. 138 del 2001
del Veneto e successivamente
Trevviso n°5729/RC del 12/07/1999
Imposta di Bollo EURO. 34,00.

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. 7263

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA

LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER RESISTERE NEL RICORSO PRO-

MOSSO DA COLORIFICIO SAN MARCO SPA CONTRO IL COMUNE DI MO-

GLIANO VENETO.

-----TRA-----


- La Dott.ssa Luisa Greggio, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- L'Avv. Paola Moretti del Foro di Treviso, nato a _____ il _____ (P. IVA _____) con studio in Treviso, Via Montello n. 47, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista".

- Visto il ricorso promosso da Colorificio San Marco spa notificato in data 13/01/2015 prot. n. 703 avverso e per l'annullamento dell'atto prot. n. 32319, in data 31/10/2014 a firma del Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II Settore del Comune di Mogliano Veneto (TV) pervenuto il 6/11/2014, con il quale il ricorrente è stato invitato al pagamento della sanzione pecuniaria di € 153.361,22 disposta ex art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001 in luogo della demolizione, nonchè dell'atto prot. n. 16640 del 09/06/2014, sempre a firma del Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II Settore del Comune di Mogliano Veneto (TV) con cui è stata disattesa la perizia di parte ricorrente, individuando in € 153.361,22 la somma da corrispondere al Comune a titolo di sanzione; inoltre

IL SEGRETARIO GENERALE
Luisa Greggio



[Handwritten signature]

l'annullamento della perizia di stima che il Comune ha commissionato a studio di parte e che per l'appunto ha determinato nella somma sopra richiamata l'ammontare raddoppiato della sanzione richiedibile alternativa alla demolizione; nonchè della nota prot. 24059 del 19.08.2014 di avvio del procedimento e di risposta alle osservazioni a firma Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II Settore del Comune di Mogliano Veneto (TV); ed infine di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale approvata dal PRG del Comune di Mogliano Veneto.-----

- RICHIAMATE la D.G.C. n. 28 del 24.02.2015, il preventivo dell'Avvocato assunto al protocollo dell'Ente n. 5389 del 24.02.2015 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 121 del 02.03.2015 di approvazione del presente atto. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 - OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'Avv. Paola Moretti il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----

Art. 2 - DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tar per il Veneto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto -----

Art. 3 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che,

in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e

diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le

iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornar-

lo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del pro-

cedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri di-

versi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web

dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie,

comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale

che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del

giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupo-

lo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata.

Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso

scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la

propria polizza assicurativa professionale n. 280300454 stipulata con la Compagnia

Generali Italia SpA. -----


4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi

previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posi-

zione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N.

0064124272. -----

UFFICIO GENERALE
CANTIERI S.p.A.



5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato.

6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte. Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 4 - AVVOCATO DOMICILIATARIO

1. Il professionista individua come domiciliatario del ricorso oggetto del presente atto l'Avv. Filippo Cazzagon del foro di Venezia con studio in Venezia - Piazza Ferretto n. 84.

2. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il *dominus* che rimane unico responsabile nei confronti del Comune.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale.

Art. 6 - SPESE LEGALI

1. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta arrotondato a Euro 4.600,00, inclusa IVA e CPA e spese generali. Tale somma è quindi com-

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dolci Luisa



prensiva degli oneri fiscali, dei costi della domiciliazione e di tutte le spese.-----

2. Qualora il giudizio dovesse essere risolto con transazione nel corso dello stesso il compenso dovrà essere riproporzionato in considerazione della minore attività espletata dal legale.-----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

4. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa. -----

Art. 7 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----
- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; -----
- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rim-

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE



borso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----

Art. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 9 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Paola Moretti viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 12 MAR, 2015 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Luisa Greggio *Luisa Greggio*

L'Avv. Paola Moretti *Paola Moretti*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 6 (spese legali), 7 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Paola Moretti

Paola Moretti

